



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Posiz.

OGGETTO: Proroga del Decreto ministeriale
prot. n. 1486 del 21 dicembre 2016,
concernente: *“Accompagnamento
degli operatori vitivinicoli nella fase
di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al decreto
ministeriale 20 marzo 2015, n. 293”*.
Chiarimenti sulla tenuta del registro
telematico

Roma.....

Agli Uffici territoriali

Ai Laboratori

Agli Uffici PREF I, II e IV

Alla Direzione generale per il
riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del
consumatore

Al Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale

Al Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità
agroalimentare e della pesca

LORO SEDI

All' Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli

- Direzione centrale legislazione e
procedure accise e altre imposte
indirette

- Direzione centrale antifrode e controlli

- Direzione centrale tecnologie per
l'innovazione

Via Mario Carucci, 71

00143 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza

Viale XXI Aprile, 55

00165 ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri

Viale Romania, 45

00197 ROMA

Al Comando Carabinieri unità per la
tutela forestale, ambientale e
agroalimentare

Via Giosuè Carducci, 5

00187 ROMA

Alle Organizzazioni interprofessionali e alle
Associazioni di categoria operanti nel settore
vitivinicolo
LORO SEDI

All' ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
LORO SEDI

Alle strutture di controllo pubbliche e private
operanti nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

Al SIN
c.a. romeo.vanzini@sin.it

Con decreto prot. n. 461 del 28 aprile 2017 è stato prorogato al 30 giugno p.v. il periodo di “accompagnamento” per la tenuta del registro telematico, previsto dal decreto ministeriale prot. n. 1486 del 21 dicembre 2016.

Per un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale si forniscono le seguenti indicazioni.

FINO AL 30 GIUGNO 2017

Ricordando che l'obbligo per gli operatori di tenere il registro telematico decorre dal 1° gennaio 2017, è consentito agli operatori, fino al 30 giugno 2017, giustificare in via documentale le operazioni che, in sede di controllo, non risultassero registrate nel registro telematico.

Fino al 30 giugno 2017, **per gli operatori che abbiano *abilitato*** lo stabilimento al registro telematico¹, l'omessa/irregolare annotazione delle operazioni sul medesimo registro non configura violazione delle norme vigenti se tali operazioni sono giustificate in via documentale.

Per gli operatori che, invece, **NON** abbiano ancora abilitato lo stabilimento **al registro telematico** e presso il medesimo stabilimento siano state effettuate operazioni per le quali sono decorsi i tempi di registrazione, si configura la violazione dell'obbligo previsto dalla norma anche in presenza di documentazione giustificativa. La violazione è **diffidabile** a norma dell'art. 1, comma 3, del DL n. 91/2014, in quanto sanabile mediante una mera operazione di regolarizzazione.

¹ Per gli Organi di controllo, l'elenco degli operatori che hanno adottato il registro è consultabile nell'area riservata del SIAN “*Servizi → Gestione → consultazione registri dematerializzati di carico e scarico*” con la funzione “*ricerca stabilimenti*”. Tale funzione estrae l'elenco di tutti gli stabilimenti collegati dagli operatori al registro vitivinicolo, mediante la voce “*Stabilimenti **abilitati** ad una specifica tipologia di registro*” (*prodotti vitivinicoli*). Tra questi, è possibile estrarre anche gli “*Stabilimenti che hanno attivato il registro telematico per la tipologia specificata*” (*prodotti vitivinicoli*) ovvero quelli per i quali risulta registrata almeno un'annotazione di carico.

Non vi è violazione del predetto obbligo nel caso in cui l'operatore dimostri che la mancata abilitazione dello stabilimento al registro sia dovuta ad anomalie o ritardi del SIAN.

La prima annotazione che dovrà essere effettuata sul registro telematico sarà relativa alle giacenze dei prodotti detenuti al 1° gennaio 2017 (se presenti a quella data). A seguire potrà essere riportata, per ogni prodotto, in alternativa all'annotazione delle singole operazioni, la sommatoria delle variazioni dei volumi intervenute a seguito di operazioni di cantina documentalmente dimostrabili (ad es. operazioni di carico/scarico, tagli, perdite/superi, pratiche enologiche che hanno portato a variazione dei volumi).

DAL 1 LUGLIO 2017

Dal **1 luglio 2017** tutte le operazioni dovranno essere registrate nel registro telematico nei termini e nei modi indicati dal DM 20 marzo 2015.

Per la tempistica, si rinvia alla tabella riportata al § 2.7 della “Guida rapida alla tenuta del registro telematico” - in relazione a ciascuna tipologia di operatore ed a ciascuna tipologia di operazione - reperibile sul sito Mipaaf-Sian – Sezione Agricoltura².

CHIARIMENTI RELATIVI AD ALCUNE MODALITA' DI VENDITA

1. Vendite di prodotti vitivinicoli a consumatori privati:

- allo stato sfuso e/o confezionato, effettuate senza documento di accompagnamento³, con o senza scontrino fiscale (cosiddette “vendite per corrispettivi”), possono essere registrate in modo **riepilogativo**, al massimo **mensile**, suddivise per tipologia di prodotto. La registrazione dovrà essere effettuata utilizzando l'operazione “USSD” e selezionando nel campo esonero/deroga la voce “vendite corrispettivi”.
L'operatore al momento del controllo ufficiale dovrà dare evidenza del quantitativo delle diverse tipologie di prodotto vendute, coerentemente con quanto riportato sul registro dei corrispettivi. Si precisa che l'iscrizione sul registro telematico del medesimo riepilogo (trasmissione del dato al SIAN), sarà effettuata entro il **terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello relativo alle vendite** per gli operatori che non usufruiscono di deroghe⁴ ed **entro il trentesimo giorno** (del mese successivo a quello relativo alle vendite) per gli altri operatori (ad. es. per le “vendite per corrispettivi” a consumatore privato effettuate nel mese di aprile 2017, la registrazione del riepilogo sul registro telematico dovrà avvenire per la prima tipologia di operatori entro il 4 maggio⁵ mentre per gli altri operatori entro il 30 maggio);

² La guida rapida è disponibile al link: <http://www.sian.it/portale-mipaaf/agricoltura.jsp>

³ Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 436/2009, lett. b) punti i) e iv), non sono richiesti documenti di accompagnamento vitivinicoli per scortare il trasporto:

- ✓ di prodotti confezionati in recipienti fino a 5 litri, se il quantitativo totale trasportato non supera:
 - 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato (5 Kg per MCR solido),
 - 100 litri per tutti gli altri prodotti;
- ✓ effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati allo stato sfuso, destinati al consumo familiare del destinatario se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri.

⁴ Operatori che utilizzano il sistema on-line e non sono dotati di contabilità computerizzata aziendale e con produzione superiore ai 1.000 hl di vino (oppure inferiore ai 1.000 hl proveniente prevalentemente da uve NON di propria produzione)

⁵ Il primo maggio non è lavorativo pertanto, il terzo giorno lavorativo è il 4 maggio.

- allo stato sfuso in recipienti fino a 60 litri o confezionato in recipienti maggiori di 5 litri e fino a 60 litri, effettuate con un documento di accompagnamento⁶, possono essere registrate in modo **riepilogativo giornaliero**. In tal caso la registrazione dello scarico (operazione “USSD”) riporterà nel campo relativo al documento giustificativo l’intervallo dei documenti di trasporto utilizzati nella giornata.

2. Vendite riepilogative mensili di prodotti vitivinicoli confezionati in recipienti fino a 5 litri⁷

Le spedizioni dello stesso prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti fino a 5 litri⁷, effettuate con documento di accompagnamento⁶, possono essere registrate con periodicità mensile. La registrazione dell’operazione dovrà essere effettuata utilizzando il codice “USSD” e selezionando nel campo esonero/deroga la voce “Uscita riepilogativa condizionato”.

La data operazione corrisponde all’ultimo giorno del mese relativo alle vendite e i tempi per l’iscrizione del riepilogo sul registro telematico sono quelli indicati nel paragrafo precedente, primo trattino.

Si rammenta che in ogni caso, le operazioni e le giacenze devono essere verificabili in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili e qualora sia presente la contabilità aziendale computerizzata, a prescindere se sia collegata alla banca dati SIAN, questa dovrà essere aggiornata al fine di consentire un immediato riscontro dei dati non ancora inseriti nel registro telematico.

Si chiede di dare ampia diffusione della presente al personale e agli operatori interessati.

Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari

⁶ L’art. 7, comma 2 e 3, e l’art. 17 comma 1 e 2, del DM 2 luglio 2013 consentono che si possano utilizzare come documento vitivinicolo un MVV cartaceo non convalidato o un Documento di cui al DD 14 aprile 1999 (DDT, fattura, etc.) per il trasporto sul territorio nazionale di prodotti confezionati nonché di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume fino a 60 litri (ad esempio nei contenitori forniti dal consumatore) e trasportati con mezzi propri del destinatario e che siano stati ceduti direttamente al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri. Il documento di accompagnamento riporta nella designazione del prodotto la dicitura "*destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario*" (per le vendite a privato consumatore fino a 30 litri non è necessario il documento).

⁷ 5 Kg per MCR solido